



**Repubblica Italiana**  
**Regione Siciliana**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Ercole Patti”**  
**Trecastagni**

**95039 TRECANTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Tel. 095-7809009 Fax 095-7806415**

**Cod.Fisc.: 81002350874 -Cod.Mecc.: CTIC8570005 e-mail INTRANET:**

**ctee080008@istruzione.it**

\*\*\*\*\*

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al personale docente ed ATA dell’Istituto  
All’albo della scuola  
Agli atti della scuola

**Oggetto:** Decreto legge n. 112 del 2008 – “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Come noto, il decreto legge n. 112 del 2008 all’art. 71 ha apportato modifiche nelle modalità di fruizione delle *Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*.

Il decreto legge, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso.

Nella scuola, l’applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano *a decorrere* da tale data ed è riferito a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato.

Al fine, pertanto, di consentire a tutti i dipendenti di avere immediata contezza delle modifiche contenute nel suddetto decreto, si riportano di seguito le disposizioni del decreto in oggetto, per singola tipologia di assenza.

**Le assenze per malattia.**

La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

**Quanto al trattamento economico**, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più

favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita).

In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

Per la qualificazione delle voci retributive, comunque, si fa riferimento alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: *“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”*).

Relativamente al comma 2 dell'articolo 71, si legge quanto segue: *“Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”*.

La norma, quindi, individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.

Quanto all'individuazione del *“periodo superiore a dieci giorni”*, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa (*“malattia protratta”*).

In base alla norma, inoltre, nella nozione di *“secondo evento”* rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto *“evento”* di un solo giorno.

Nei casi sopra visti *“l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”*.

La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. **Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.**

Si sottolinea **che il comma 3 dell'art. 71** impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, **innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli.** Il dipendente, pertanto, è tenuto a farsi trovare al domicilio dichiarato, tutti i giorni **compresi i festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00.**

## **2. L'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva.**

Il comma 5 dell'art. 71 in esame, apporta modifiche anche nella distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, facendo incidere le assenze dal servizio dei dipendenti.

Il suddetto comma, infatti, stabilisce che *“Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa*

*l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.*

In altre parole, in relazione alle assenze, saranno decurtate le somme destinate alle scuole per incentivare il personale. Il principio è quello secondo il quale a presenza e ad assenza dal servizio, ai fini dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato, viene riservato un diverso trattamento. *In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di “erogazione a pioggia”.*

Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.

**Sempre l'articolo 71 al comma 4, interviene sulla modalità di fruizione dei permessi che devono essere quantificati in ore.** In particolare, viene espressa la direttiva per la quale i permessi retribuiti, fermo restando che possono essere fruiti anche a giorni o alternativamente ad ore debbono essere quantificati comunque ad ore. Si legge nel decreto che *“Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.”*

Il Ministro, inoltre, sottolinea che le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.

Il dirigente scolastico  
( Maria Catena Trovato )

***N.B: La presente circolare sarà pubblicata sul sito della scuola***

Per approfondimenti sul decreto in oggetto è possibile visitare il sito: [www.ministeroinnovazione.it](http://www.ministeroinnovazione.it)